

## I punti chiave

1

### REATI/1

#### **Abuso d'ufficio soppresso**

Tra le misure di diritto penale contenute nel disegno di legge di cui la commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame si segnala soprattutto l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. A venire sottolineato dal Governo è l'esiguo numero di condanne a fronte di quello dei procedimenti aperti e tuttavia la presenza di rischi di paralisi dell'azione amministrativa che la persistenza del reato comporta; l'opposizione invece mette in evidenza, tra l'altro, l'incongruenza della soppressione a fronte di un progetto di direttiva comunitaria che chiede la conservazione del reato

2

### REATI/2

#### **Traffico d'influenze ridotto**

Ristretto l'ambito di applicazione del reato. In particolare le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente e l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica. L'ottenere o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica deve essere finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o alla realizzazione di altra mediazione illecita

3

### INTERCETTAZIONI

#### **Divieti rafforzati**

Introdotta il divieto di pubblicazione delle intercettazioni quando non riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Divieto per il pm di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riferimento agli ascolti, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che sia indispensabile per la compiuta esposizione. Obbligo per il pm di stralciare dai brogliacci espressioni lesive della reputazione o su dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Infine, reso esplicito il divieto di ascolto dei colloqui tra difensore e indagato/imputato

4

### IMPUGNAZIONI

#### **Inappellabilità del pm**

Ritorna l'inappellabilità delle pronunce di proscioglimento, già introdotta in passato dalla legge Pecorella e poi bocciata dalla Corte costituzionale, ma circoscritta ai procedimenti per i reati a citazione diretta davanti al giudice unico e in un contesto di riforma del Codice di procedura penale. Si tratta di un catalogo nel quale compaiono, tra l'altro, la violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l'interruzione di pubblico servizio, l'istigazione a delinquere, la rissa, le lesioni stradali gravi e gravissime, l'omessa dichiarazione, la ricettazione, il furto aggravato

5

### CARCERE PREVENTIVO

#### **Decisione collegiale**

Si interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, a meno che non esista un concreto pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, e introducendo la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari, disposizione quest'ultima destinata a entrare in vigore dopo due anni

6

### AVVISO DI GARANZIA

#### **Serve la descrizione del fatto**

Arricchendone il contenuto, nell'intenzione di rafforzare il diritto di difesa, l'informazione di garanzia dovrà contenere una descrizione sommaria del fatto, comprese data e luogo di commissione del reato. Si procederà poi alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni urgenti che non permettono modalità ordinarie. Vietata infine la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari